



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana



Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2015

Firenze, 23 febbraio 2015



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2015

Relazione del Presidente Armando Pozzi

Illustrazione dell'attività del Tribunale nel corso dell'anno 2014

INDICE

PARTE I

<i>Saluto</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Analisi dell'attività giurisdizionale del Tribunale</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Il personale e i mezzi</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Conclusioni</i>	<i>pag. 15</i>

PARTE II

<i>Il contenzioso</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Il giudizio cautelare, le misure cautelari provvisorie e quelle ante causam</i>	<i>pag. 19</i>
<i>L'appello:</i>	
<i>a) - delle ordinanze cautelari</i>	<i>pag. 19</i>
<i>b)- delle sentenze</i>	<i>pag. 20</i>
<i>L'arretrato</i>	<i>pag. 20</i>
<i>La legge "Pinto"</i>	<i>pag. 21</i>
SINTESI SENTENZE	<i>pag. 23</i>
TABELLE	<i>pag. 30</i>

PARTE I

Saluto.

E', questo, il mio primo saluto recato alle Istituzioni e alle comunità toscane in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR di questa Regione, dopo aver lasciato, pochi giorni fa, il TRGA di Trento, ove all'atto del mio insediamento, nel discorso inaugurale del febbraio 2011, mi dichiarai un uomo fortunato per le molteplici esperienze da me fatte come magistrato amministrativo: quasi tutte, esclusa la presidenza di un TAR.

Ebbene, oggi non posso che ribadire quell'affermazione.

La presidenza di un TAR ben più impegnativo di quello di Trento sul piano dei numeri ma, ancor più, per la riconosciuta qualità dei suoi magistrati, per il prestigio e la competenza del Foro rafforzati da un'antica e autorevole tradizione accademica, accompagnata a quella delle Istituzioni politiche ed amministrative verso le quali il Tribunale opera, non potranno che arricchire il mio patrimonio professionale e, dunque, il personale bagaglio di fortuna.

Il mio, oggi, vuole essere un saluto di presentazione ma anche di sincero ringraziamento a tutti Voi - rappresentanti dei Poteri dello Stato e locali, religiosi, dell'avvocatura privata e pubblica, gente comune ma non meno importante - per avere voluto dare, con la Vostra presenza, concreta e visibile testimonianza dell'attenzione riservata alla Giustizia amministrativa, quali rappresentanti e portatori di quell'etica del dovere istituzionale, della virtuosità e parsimonia dei comportamenti quotidiani, del rispetto delle regole

di convivenza civile prima ancora che giuridiche, che - assai meglio delle infinite e ripetitive leggi emergenziali - trova garanzia nelle coscienze individuali, nonché affermazione e sanzione nei principi della nostra Costituzione, a loro volta espressione di un diritto naturale, che dovrebbe accompagnare, soprattutto, l'opera dei Giudici.

E' a quei principi che ho cercato sempre di ispirare l'esercizio della mia funzione.

Non so se ci sia riuscito e se sia stato un buon magistrato.

Questo giudizio non potrà che spettare a Voi tutti, ciascuno per la parte in cui l'attività del TAR della Toscana tocca praticamente ogni momento della vita delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle popolazioni operanti e residenti in questa Regione, culla della italianità non solo linguistica.

Diceva Proust, nel primo romanzo della sua lunga Ricerca, che la nostra personalità (e vorrei aggiungere la nostra qualità) sociale è una creazione del pensiero altrui.

Mi auguro che questo pensiero - il pensiero di tutti i toscani e non solo - trovi occasione e motivo di non essere troppo severo nel giudicare il mio operato futuro.

Di una cosa, però, sono certo: che metterò - come ho sempre messo in quarant'anni di attività professionale, prima come avvocato dello Stato e poi come giudice - ogni mio sforzo per fare bene il mio dovere, cercando di mantenere alto, in questa Regione, il livello qualitativo e quantitativo, lasciandomi dai miei predecessori, del servizio reso dalla Giustizia Amministrativa alle collettività di questa Terra (e non solo).

Questo sforzo, in passato, si è concretizzato anzitutto sotto il profilo dell'impegno per non aver voluto mai mancare ad un'udienza, ma, soprattutto, nella sollecitazione prima (come relatore) e nell'adozione poi (come presidente) di misure e tecniche processuali, cui spesso il Foro e le stesse Amministrazioni forse non sono avvezze e che potrebbero creare - come ovviamente non auspico - sconcerti e malumori iniziali.

Mi riferisco, tra l'altro, all'abbandono di abitudini e consuetudini comode ma non efficaci: delle prassi dilatorie delle istanze di cancellazione dal ruolo e dei rinvii sine die, delle dichiarazioni di rinuncia al giudizio fatte all'ultimo momento o addirittura in pubblica udienza, del ricorso indiscriminato ed immotivato ad inutili e talvolta pretestuose attività istruttorie, della inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità ormai scolpiti nel nostro codice processuale, della inammissibile prassi della compensazione delle spese in caso di soccombenza, purtroppo a lungo diffusa nelle aule dei TAR e del CdS e che solo l'art. 26 del nostro codice di rito - come pure recentemente novellato dal D.L. n. 90/2014 - ha spazzato via si spera in modo generalizzato e definitivo, salve rare e motivate eccezioni.

Eppure, l'avversione per tali pratiche processuali mi ha consentito - con l'accordo sempre condiviso, armonioso ed affettuoso dei colleghi - di imbrigliare - non dico domare - la bestia dell'arretrato e della lunghezza dei processi. Confido, dunque, nell'aiuto, nella comprensione e nel sostegno dei colleghi, ai quali va il mio ringraziamento ed apprezzamento per quanto da loro sino ad oggi fatto, del Segretario generale e di tutti i collaboratori amministrativi

del TAR, dell'avvocatura, senza la quale noi giudici saremmo persi, delle Istituzioni per perseguire l'obiettivo di una giustizia sempre più rapida ed efficace.

A proposito di saluti e ringraziamenti, mi sia consentito rivolgere uno speciale, commosso pensiero ad uno dei (tanti) grandi presidenti del TAR Toscana, Giovanni Vacirca, la cui prematura scomparsa non ha offuscato in me la memoria di amico riservato ma affettuosissimo, di grandissimo magistrato di eccezionale cultura e sensibilità, che sino all'ultimo ha sempre operato con la stessa passione, la stessa preoccupazione di prepararsi per l'udienza e di aggiornarsi, la stessa curiosità, la stessa umiltà, disponibilità e dedizione al servizio.

Questo mio pubblico ricordo potrà, forse, sembrare retorico e inopportuno trascendente le dimensioni del sentimento privato, fors'anche imbarazzante se Lui fosse ancora in vita, per la notoria riservatezza e ritrosia di Giovanni: eppure, ritengo di non poterne fare a meno, perché la sua figura è un esempio da seguire al di là di regole formali, in un sistema ordinamentale che predica il buon andamento ed il merito, ma talvolta lo pratica a fatica, dimenticando metodi rigorosi ed imparziali per rilevare le pur elevate e diffuse doti morali e professionali della quasi totalità dei magistrati amministrativi, per riconoscerne il tanto merito ed accertare il poco demerito: nozioni cui fanno riferimento gli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 186/1982; ciò, pur con il doveroso riconoscimento dell'anzianità acquisita, senza il quale il sistema di merito comparativo rischia di trasformarsi - come ebbe a dire il

grande Prof. Abbamonte con la sua arguzia partenopea – il metodo del comparaggio.

Il nostro organo di autogoverno dovrebbe introdurre semplici metodi e procedimenti oggettivi e trasparenti di accertamento, piuttosto che, talvolta, cedere a logiche autoreferenziali – purtroppo innervate in tanti settori del nostro corpo sociale, magistratura compresa – preoccupate più delle garanzie totali senza responsabilità alcuna; un sistema ancora inquinato da quelle che io chiamo le nozioni malintese e pericolose, per parafrasare Choderlos de Laclos: la nozione malintesa di indipendenza (della magistratura e dei suoi organi di autogoverno, delle Autorità di garanzia e di controllo, ecc.), la nozione malintesa di autonomia, la nozione malintesa di discrezionalità amministrativa, tanto per citarne solo alcune.

Un saluto particolare, infine, al mio predecessore, amico caro (ancor prima che collega) Paolo Buonvino, al quale – assieme ad altri della mia generazione - mi legano decenni di amicizia nata nelle stanze dell'Avvocatura generale dello Stato e poi rinsaldata dal comune sentire e credere nei valori universali della Giurisdizione, senza alcun'altra aggettivazione in termini di (malintesa) specialità.

Anche quest'anno – come ormai mia consuetudine - non ho redatto una articolata relazione scritta, ritenendola inutile dispendio di carta e di tempo per gli Uffici, anche per la sostanziale, quasi asfittica, ripetitività delle cose da dire e per concedermi ancora una volta un briciolo di sorpresa che compensi in minima parte il Vostro sacrificio partecipativo.

L'unico dato veramente utile e significativo da mettere per iscritto è quello dei numeri e delle cose concretamente fatte dal TAR di Firenze, che Vi illustrerà l'amico caro Presidente Nicolosi: sono gli unici elementi (pur con le cautele di interpretazione dei dati statistici) a poter dire cosa si è fatto nell'anno concluso rendendone conto alle nostre collettività e a rappresentare un parametro di riferimento per l'impegno a fare ancora meglio nell'anno che si va formalmente ad inaugurare.

Armando Pozzi

Analisi dell'attività giurisdizionale del Tribunale.

L'anno appena trascorso ha registrato l'incremento di circa il 17% del numero dei ricorsi introitati rispetto al 2013. Si tratta di un dato in controtendenza che riporta il numero delle sopravvenienze vicino ai valori dell'anno 2011 in cui sono stati registrati 2300 ricorsi.

Il contenzioso, tuttavia, risente ancora degli effetti della crisi economica che da anni attanaglia il nostro Paese come altri Paesi europei. Ciò si ricava dall'analisi delle controversie che notoriamente appartengono ai settori trainanti dell'economia come gli appalti, il commercio e le attività produttive in genere, l'edilizia, anche se è da rilevare che in particolare sul contenzioso in materia di appalti incide in maniera rilevante l'ammontare del contributo unificato.

L'attenzione del T.A.R. Toscana anche nel corso dell'anno appena trascorso è stata rivolta a rendere - nonostante il blocco dell'attività per quindici giorni imposta dalle conseguenze dell'incendio che nel mese di aprile ha devastato l'ingresso dell'Ufficio con la conseguente temporanea inagibilità dei locali del Tribunale - una celere risposta alla domanda di giustizia, non solamente per il contenzioso soggetto ai riti speciali, per i quali la sentenza di merito giunge ormai entro i ridotti (a volte ridottissimi come per il contenzioso elettorale) termini processuali previsti dal codice del processo amministrativo, ma anche per tutti i casi in cui è stata segnalata, attraverso i prelievi, o è emersa in sede cautelare l'urgenza della decisione, con non raro utilizzo del comma 10 dell'art. 55 c.p.a..

Anche per l'abbattimento dell'arretrato l'anno 2014 ha registrato un'intensa attività di smaltimento in attuazione dei programmi predisposti da questo Tribunale e approvati dal C.P.G.A. in conformità al DPCM del 27.3.2013; attività che ha permesso la celebrazione di cinque udienze straordinarie attraverso le quali, grazie alla disponibilità dei magistrati e del personale amministrativo ai quali tutti va il ringraziamento, si è pervenuti alla definizione di n. 245 ricorsi seppure esclusivamente per la 3^a Sezione, la quale registra ancora le maggiori e più datate pendenze quanto ai ricorsi ultraquinquennali. E' auspicabile che il programma di smaltimento possa, se non quest'anno, essere confermato in un futuro prossimo in modo da ridurre significativamente almeno la pendenza dei ricorsi ultradecennali.

Mi sia consentito, tuttavia, di ricordare che il raggiungimento dell'obiettivo di una rapida definizione del maggior numero di ricorsi, che l'attuale situazione dell'organico, ferma ancora a 12 magistrati (rispetto ai 17 di spettanza) escluso il Presidente, consente nel rispetto delle direttive sui carichi di lavoro date dal nostro Organo di autogoverno, dipende in gran parte dalla collaborazione degli avvocati, mediante la tempestiva (ossia anteriore alla scadenza dei termini per gli avvisi di udienza) segnalazione dei casi di connessione, cessazione della materia del contendere, di carenza di interesse o anche di semplice rinvio nel caso che le ragioni che lo richiedano siano già sussistenti prima della scadenza dei termini indicati. Ciò consentirebbe l'adeguata programmazione dei ruoli di udienza e la tempestiva sostituzione dei ricorsi interessati con altri in attesa di fissazione. Tale collaborazione dovrebbe essere

agevolata dal fatto che gli avvisi di udienza sono notificati mediamente circa 90 giorni prima della data dell'udienza pubblica alla quale si riferiscono.

La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio, evidenzia che le tre Sezioni che compongono questo Tribunale, escludendo quindi le decisioni pronunciate in attuazione del programma di smaltimento dell'arretrato, hanno registrato - a organico invariato - una maggiore produttività rispetto al 2013.

Anche per quanto riguarda il procedimento cautelare, si registra un numero di ordinanze maggiore rispetto al 2013.

La fase cautelare è, senza dubbio, di rilevante importanza nella dinamica del processo amministrativo non solo perché costituisce il primo - quasi immediato - contatto del cittadino con il giudice, ma anche per l'innegabile funzione di filtro nell'emersione delle controversie meritevoli di rapida definizione attraverso la conversione del rito (nel 2014 le sentenze in forma semplificata sono circa il 18% dei ricorsi introitati), o di un percorso processuale più spedito in aggiunta a quelle dei riti speciali che già lo possiedono per legge, non esclusivamente dipendente dall'esito del giudizio cautelare. Un appropriato e non meramente "strumentale" utilizzo del rimedio cautelare concorre senza dubbio a rendere più adeguata la programmazione degli affari nelle udienze pubbliche, contribuendo, come già detto, nella fase di rilevazione per i ricorsi che non presentino un apprezzabile *periculum in mora*, l'istanza di prelievo.

Per gli altri procedimenti camerati, va detto che mentre sono rimasti invariati i ricorsi in materia di accesso e leggermente aumentati

quelli sul silenzio, appare evidente il vistoso incremento dei ricorsi di ottemperanza provocato in gran parte dal mancato pagamento degli indennizzi liquidati dal giudice ordinario per l'eccessiva durata del processo (c.d. Pinto sulla Pinto). Qui, volendo completare la riflessione già fatta dal Presidente Pozzi, dovrebbe porsi per un momento attenzione al fatto che anche nell'anno 2014 lo Stato ha dovuto sostenere diversi milioni per indennizzi dovuti al ritardo nelle decisioni assunte dal giudice amministrativo, per cui non dovrebbe risultare improponibile la proposta di un aumento di organico del 10% (circa 50 nuovi magistrati), sufficiente a fronteggiare il numero dei nuovi ricorsi depositati annualmente se si tiene conto che l'aggravio di bilancio che ne deriverebbe sarebbe inferiore al costo degli indennizzi pagati in base alla legge Pinto e quindi potrebbe integralmente essere sostenuto - a saldi invariati - tramite il risparmio che gradualmente lo Stato registrerebbe dalla progressiva drastica riduzione delle spese derivanti dall'applicazione della Convenzione edu.

Analogo discorso può essere fatto per l'aumento d'organico del personale amministrativo, pari almeno al rapporto di due a uno rispetto al personale di magistratura, attraverso il ricorso alla mobilità del personale della P.A. in esubero, integrata con brevi programmi di riqualificazione per consentire la più veloce integrazione del nuovo personale nelle procedure in uso nelle sezioni giurisdizionali.

E' innegabile del resto che la giustizia amministrativa, proprio per la specifica formazione ed esperienza giuridica del suo personale, ha dato dimostrazione, come confermano anche le statistiche di questo

Tribunale, di decisioni di grande rilievo e tempestività nell'ambito delle più importanti materie di interesse pubblico, specie nelle materie rilevanti per l'economia nazionale quali sono gli appalti e le concessioni di pubblici servizi.

Ritengo anche meritevole di segnalazione - sottratti quelli prima indicati - il non rilevante numero degli altri ricorsi di esecuzione del giudicato, il quale, in mancanza di altri elementi ufficiali, è da ascrivere al sostanziale rispetto nella regione Toscana, in comparazione con altre realtà regionali, del *dictum* del giudice da parte delle Pubbliche Amministrazioni che operano nella regione Toscana.

Rimando alle tabelle in calce alla relazione per i dati in dettaglio dell'attività del TAR Toscana nell'anno 2014.

Il personale e i mezzi.

Anche in occasione della cerimonia di quest'anno deve darsi atto dell'efficienza, dedizione e capacità professionale del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso questo Tribunale. E' una manifestazione di costante qualità che continua a mantenere alto il livello di produttività nonostante le ormai costanti carenze di organico.

La dotazione del personale di magistratura è, come segnalato prima, ancora mancante di cinque unità e non è prevedibile neanche una sua parziale copertura nel corso dell'anno 2015, dovendosi ancora espletare il concorso appena bandito.

Va comunque ai colleghi, dal Presidente Buonvino al più giovane dei magistrati in servizio presso il T.A.R. Toscana, un sentito ringraziamento per la professionalità, la tempestività e l'impegno con i quali hanno costantemente tenuto alto sia il livello quantitativo che quello qualitativo delle pronunce emesse nel corso dell'anno 2014.

Va fatto cenno tra l'altro che anche nel 2014 alcuni magistrati di questo Tribunale (il cons. Viola e chi vi parla) hanno partecipato ai programmi di scambio fra giudici dei Paesi dell'Unione europea e visite alle Istituzioni della stessa UE, entrambi organizzati da EJTN European Judicial Training Network in collaborazione con L'Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa. Si tratta di programmi il cui scopo è di permettere, attraverso il confronto dei vari ordinamenti e delle diverse norme processuali, uno scambio di conoscenze ed esperienze nel quadro della integrazione delle varie realtà giuridiche esistenti nei Paesi aderenti all'Unione Europea.

La dotazione del personale amministrativo resta tuttora al di sotto del 18% rispetto all'organico del Tribunale. Si è cercato di rimediare a tal carenza con l'impiego di personale comandato che nel corso del 2014 ha registrato alcuni avvicendamenti. Nonostante ciò tutto il personale, sia quello assegnato alle Sezioni giurisdizionali, sia quello in carico al servizio ricevimento ricorsi, sia quello addetto a quello che una volta veniva definito il servizio degli affari generali e del personale ha garantito ogni giorno il massimo impegno per assicurare la massima efficienza e efficacia nel servizio reso.

La situazione dell'organico, tuttavia, andrà in prospettiva peggiorando, perché nel corso di quest'anno ci saranno alcuni pensionamenti. Permane la mancanza di un funzionario, e dei quattro funzionari attualmente in servizio uno proviene da altra amministrazione in posizione di comando, mentre aumentano gli adempimenti, sempre più incalzanti per le modifiche legislative intervenute, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Ufficio sotto il profilo organizzativo e amministrativo. Basta fare cenno alle incombenze degli affari generali nei quali sono ricompresi i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione delle spese, la gestione del contributo unificato nelle varie fasi, la gestione degli archivi, i ricorsi con il patrocinio dello Stato, gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. E' anche per tale ragione che va espresso un ringraziamento al Segretario Generale del TAR e a tutto il personale per l'assiduo impegno collaborativo dimostrato.

Conclusioni

A conclusione delle considerazioni e riflessioni espresse nella presente relazione, valutati gli apprezzabili risultati conseguiti nel corso dell'anno 2014 da questo plesso giurisdizionale, mi sia consentito richiamare l'esortazione contenuta nelle conclusioni della relazione del Presidente Buonvino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014. *I rilievi critici mossi al giudice amministrativo debbono valere come stimolo per aumentare, anche con l'attuale organico, gli sforzi volti ad assicurare la più efficace e tempestiva risposta alla domanda di*

giustizia che viene dai cittadini ai quali deve essere assicurata, attraverso l'indirizzo dato con le proprie sentenze all'attività delle pubbliche amministrazioni, la certezza della legittimità del loro operato a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico.

Non mi resta, quindi in conclusione, che formulare il migliore augurio di buon lavoro al Foro, ai colleghi e a tutto il personale amministrativo ringraziando tutti i presenti per l'attenzione che hanno voluto riservare al mio intervento.

Maurizio Nicolosi

PARTE II

Il contenzioso

I dati relativi alla produttività, per il 2014, sono i seguenti:

- il contenzioso pendente al 31 dicembre 2014 ammontava a poco più di 7000 ricorsi (rispetto ai 7700 di fine 2013 ed ai 8300 di fine 2012: -16%, quindi, in 2 anni); il dato non tiene conto, come dianzi precisato, dei ricorsi per i quali, *ex art. 82 c.p.a.*, è stato manifestato il perdurante interesse alla decisione dopo il passaggio di un quinquennio dal loro deposito e la comunicazione alle parti dell'avviso di perenzione;
- anche nel corso del 2014 è stato definito un numero di ricorsi (oltre 2800) superiore rispetto al numero di quelli pervenuti (v. l'allegata tabella 1);
- in particolare, il numero di decisioni pubblicate (sentenze ordinarie e in forma semplificata) è stato pari a 1830;
- è aumentato il numero di ricorsi introitati (2222 ricorsi a fronte dei 1898 del 2013);
- il rapporto fra ricorsi definiti e ricorsi pervenuti ha raggiunto, nel 2014, la percentuale del 131% (v. tabella 2);
- significativo appare anche il fatto (v. tabella 3) che sono stati definiti già il 33 % dei ricorsi radicati nel 2014, il 52% di quelli del 2013 ed il 52 % di quelli del 2012;
- sempre nel 2014 i decreti presidenziali decisori sono stati, complessivamente, 736 (comprensivi di 652 decreti di perenzione);
- i ricorsi con proposizione di motivi aggiunti richiedenti anche il versamento del contributo unificato sono stati, nel 2014, in numero di 250, in linea con il numero del 2013 (n. 247);
- i ricorsi incidentali risultano proposti in 22 occasioni (a fronte di 31 nel 2013);
- è rimasto sostanzialmente stabile il contenzioso in alcune delle materie contemplate negli artt. 119 e 125 del Codice del processo amministrativo; in particolare, sono pervenuti, nel 2014, 133 ricorsi per ciò che attiene agli appalti pubblici e 15 ricorsi in materia espropriativa (numeri non lontani da quelli dell'anno precedente, in cui i ricorsi erano stati, rispettivamente, 139 e 8);
- quanto al pubblico impiego (v. tabella 4), sono stati radicati, nel 2014, complessivamente, 137 ricorsi rispetto ai 219 dell'anno

precedente;

- è rimasto costante - 509 nell'anno 2013 e 509 nell'anno appena trascorso - il numero dei nuovi ricorsi in materia edilizia, mentre quelli in materia urbanistica sono passati da 68 a 87; complessivamente i ricorsi nelle materie ora dette sono stati, quindi, 596 contro i 577 dell'anno precedente (v. tabelle 6 e 7);

- in materia di immigrazione nel corso del 2014 sono stati introitati 255 nuovi ricorsi (in aumento rispetto al 2013), mentre ne sono stati definiti 196;

- in lieve aumento è stato il contenzioso in materia di pubblica sicurezza; in particolare, sono stati presentati n. 117 nuovi ricorsi rispetto ai 115 del 2013;

- in 278 casi (a fronte dei 249 nel 2013), è stata avanzata, accanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, anche la correlata domanda risarcitoria;

- questa, inoltre, è stata autonomamente presentata, in 15 ricorsi, avvalendosi della "azione di condanna" di cui all'art. 30 del Codice del processo amministrativo;

- nel 2014 è risultata accresciuta (v. tabella 5) l'incidenza dei giudizi di ottemperanza (302 ricorsi), rispetto al 2013 (82 ricorsi); essenzialmente il contenzioso in materia è dovuto all'esecuzione di giudicati del giudice ordinario (n. 292, dei quali 227 in materia di ottemperanza a decisioni correlate alla legge Pinto);

- in numero di 30 sono stati i ricorsi per l'accesso e in numero di 40 quelli per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio della pubblica Amministrazione; indici, anche questi, come in passato, di una fittiva collaborazione delle Amministrazioni in presenza delle relative domande.

La ripartizione del contenzioso attualmente pendente, per materie omogenee, si rinviene nell'allegata tabella 9; il contenzioso radicato nel 2014, sempre per materie omogenee, è riportato nella tabella 10.

Merita un cenno, poi, anche l'opera, delicata e impegnativa, prestata dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato, presieduta dal Consigliere Carlo Testori, con la collaborazione dei membri designati dall'Ordine degli avvocati di Firenze; la Commissione nel 2014 ha trattato, in 26 sedute, 109 casi, con accoglimento di 62 domande.

Il giudizio cautelare, le misure cautelari provvisorie e quelle ante causam:

Le ordinanze emesse nel 2014, con le quali è stata definita la fase cautelare, sono state 663 (di cui, n. 201 di accoglimento, n. 318 di rigetto, n. 44 recanti altre tipologie di decisione);

- anche nel 2014, come nel 2013, si è verificato che meno della metà dei ricorsi recasse un'istanza cautelare (v. tabella 8);

- sono state anche definite 119 misure cautelari provvisorie (rispetto alle 110 del 2013), seguite, a breve, dell'esame dell'istanza cautelare nella prima Camera di Consiglio utile;

- solo in un'occasione è stata richiesta la misura cautelare *ante causam*, a dimostrazione del modesto interesse suscitato dall'introduzione di tale strumento anticipatorio del giudizio.

In sede di esame delle domande cautelari è stato possibile svolgere, in camera di consiglio, la consueta funzione di filtro preliminare dei giudizi appena instaurati, per l'individuazione dei casi di manifesta fondatezza, infondatezza o inammissibilità; per tale via è stato possibile, nel corso del 2014, emanare 399 sentenze in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (numero prossimo alle 373 sentenze "brevi" del 2013); sentenze in forma semplificata che, in percentuale, costituiscono circa il 21 % del numero complessivo di sentenze prodotte e che consentono mediamente di definire, in tempi brevissimi, circa il 18% dei nuovi contenziosi, così essendosi assicurata più immediata e consistente certezza in situazioni giuridiche particolarmente rilevanti sul piano degli interessi generali, anche di carattere economico-sociale, quali quelle correlate ai pubblici appalti, al soggiorno degli stranieri o al sostegno scolastico; il significativo numero di tali sentenze appare anche in grado di evitare, entro certi limiti, il formarsi di un ulteriore accumulo di arretrato.

L'appello:

a) – delle ordinanze cautelari:

- delle 663 ordinanze cautelari emesse nel 2014 ne sono state appellate 61, 33 delle quali confermate, 15 riformate, 4 recanti altri tipi di pronuncia (rinuncia, sopravvenuta carenza di interesse o altro), 9 in attesa di esito (dati relativi a fine dicembre 2014); solo il 1,8% delle ordinanze cautelari complessivamente emesse è stato, quindi, oggetto di ordinanze di riforma e, tra queste, ne rientrano

anche alcune adottate ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., finalizzate essenzialmente alla sollecita definizione dei ricorsi nel merito, senza puntuale pronuncia in tema di *fumus boni juris*;

- nel triennio 2012-2014 sono state appellate, complessivamente, 232 ordinanze cautelari, 122 delle quali confermate, 91 riformate e 9 caratterizzate da altri tipi di pronuncia, mentre 10 appelli sono ancora in attesa di definizione; tenuto conto che, nel triennio, le ordinanze cautelari emesse dal Tribunale sono state poco più di 1869, si ha, nel complesso, una incidenza di accoglimento degli appelli in misura di poco inferiore al 5% rispetto al complesso delle ordinanze emesse;

b) - delle sentenze:

- le sentenze definitive emesse nel corso del 2014, come detto, sono state, complessivamente, 1830; in particolare, le sentenze di accoglimento sono state 479, quelle di rigetto sono state 847, mentre 398 sono state quelle recanti declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, 106 quelle recanti altre tipologie di decisione (rinunce, c.m.c. etc.); complessivamente, a fine dicembre, risultano appellate n. 185 sentenze del 2014; di esse 26 sono state confermate, 12 riformate, 6 sono state seguite da altra tipologia di statuizione; le altre sono in attesa di decisione;

- nel triennio 2012-2014 sono state appellate 829 sentenze (dato di poco superiore al 16% delle sentenze emesse), di cui 123 confermate, 110 riformate, 78 con altra tipologia di statuizione, mentre gli altri appelli sono in attesa di decisione; l'accoglimento degli appelli stessi si colloca, quindi, almeno a oggi, in una percentuale di poco superiore al 2% delle sentenze complessivamente pubblicate nel triennio.

L'arretrato:

Già si è in precedenza trattato delle problematiche legate alla pendenza di un arretrato tuttora consistente, anche se in costante diminuzione.

Si tratta di un annoso problema, al quale, come è noto, il legislatore da un lato e l'organo di autogoverno dall'altro hanno cercato di offrire, anche di recente, come sopra illustrato, elementi di soluzione.

Al riguardo, oltre a quanto già precisato in ordine al programma straordinario di abbattimento dell'arretrato *ex art.* 16, all. 2, c.p.a. occorre dire che anche per l'anno 2015 si procederà quanto prima alla definizione del distinto programma di abbattimento dell'arretrato contemplato dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), sentiti, i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati della Toscana.

E' utile, comunque, ricordare che nel programma definito per l'anno 2014 si è rinnovato l'invito al Foro a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi fermamente al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a., nonché all'utilizzazione dello strumento acceleratorio di cui all'art. 72 del c.p.a.; a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi rilevanti ai fini del rinvio o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo stesso con altre cause in attesa di definizione; a non manifestare interesse, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, in un secondo momento, ad essere abbandonati; a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.; a rappresentare, ai fini di cui all'art. 68 c.p.a. e prima che la causa venga fissata per la trattazione, eventuali esigenze istruttorie o a rinnovare precedenti istanze in tal senso; a depositare, in via generalizzata, gli atti del giudizio in formato digitale. È stato, inoltre, previsto, tra l'altro, che i Presidenti operino perché (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) venga incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici, nonché la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione.

La "Legge Pinto":

In materia, risultano pervenute, nell'anno 2014, n. 12 richieste istruttorie per altrettanti ricorsi per asserita violazione della legge

stessa, in relazione ad affari pendenti o definiti davanti al T.A.R. per la Toscana presentati alla Corte di Appello di Genova; risultano emessi, peraltro, dieci decreti di condanna (nel 2013 la richiesta è stata pari, invece, a 46 fascicoli, mentre è stato emesso un solo decreto di condanna); complessivamente, quindi, se da un lato, può constatarsi una flessione nel numero di richieste di equa riparazione, dall'altro, occorre registrare un deciso aumento dei relativi decreti di condanna. Valutando il numero delle richieste istruttorie in diminuzione, potrebbe interpretarsi il dato relativo all'aumento dei decreti di condanna come evento dipendente da una causale concentrazione dei provvedimenti di condanna nel 2014; circostanza questa che potrebbe confermare una non eccessiva esposizione dell'Erario con riguardo alle decisioni di questo Tribunale.

SINTESI SENTENZE 2014

Sezione 1[^]

1) Sentenza 5 marzo 2014 n. 427.

La pronuncia ha stabilito che nell'ambito delle procedure selettive per l'ammissione alle scuole di specialità in medicina, possono essere valutati come titoli utili anche le opere collettanee dei candidati dalle quali non sia evincibile il loro apporto individuale; in tal caso, però, la commissione concorsuale deve motivare specificamente il punteggio attribuito.

2) Sentenza 5 maggio 2014 n. 723 .

La sentenza ha annullato un piano comunale degli impianti pubblicitari per difetto di motivazione e di istruttoria sottolineando che, pur trattandosi di atto svincolato dal generale obbligo motivazionale di cui all'art. 3, l. 241/1990, l'Amministrazione deve dare conto delle scelte effettuate ove incidano su posizioni consolidate. L'Amministrazione, in tale ipotesi, ha l'onere di esplicitare gli obiettivi che intende perseguire con lo strumento pianificatorio dando conto della coerenza tra le scelte in concreto effettuate e gli interessi pubblici immanenti a tali obiettivi.

3) Sentenza 3 giugno 2014 n. 991.

La sentenza ha stabilito che durante il regime transitorio nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, fino all'operatività degli affidamenti da parte delle Autorità per il servizio di gestione integrata, l'art. 13 del d.l. 150/2013 e l'art. 68 della L.R. 77/2013 devono essere interpretati nel senso di consentire la prosecuzione degli affidamenti in essere da parte degli enti locali i quali, però, non sono privati del potere di organizzare autonomamente il servizio in attesa che entri a regime la gestione da parte delle Autorità. Essi, in base a considerazioni di opportunità e convenienza, sono liberi di scegliere se prorogare gli affidamenti con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica. In questa seconda ipotesi devono inserire nel contratto oggetto di affidamento una

clausola risolutiva avente effetto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte delle Autorità.

Sezione 2^

1) Sentenza 20.01.2014 n. 95

Nella nota vicenda relativa al trasferimento del mercato turistico di S. Lorenzo, premesso che la materia di cui trattasi trova disciplina nell'art.40 commi 6 e 7 LR n. 28/2005, con la **sentenza n. 95 del 20.01.2014**, la Sezione ha stabilito che l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall'amministrazione comunale, tenendo conto anche dell'esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici e, in particolare, nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico.

Ha stabilito altresì che, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali, l'attività commerciale su aree pubbliche deve svolgersi in armonia con i suddetti principi e recede di fronte alla necessità di tutelare quei valori culturali la cui sussistenza non può contestarsi per quanto attiene al complesso della Basilica di San Lorenzo e delle aree circostanti.

Quanto alla censura di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza incidendo gravemente sulla posizione giuridica dei soggetti privati interessati, il Collegio ha rilevato in primo luogo che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale individuare le zone ove collocare le attività di commercio, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti, non essendo riconosciuto alcun diritto soggettivo all'esercizio di una attività economica ambulante in luogo piuttosto che in un altro, essendo evidente che tale attività viene svolta in regime di concessione sullo spazio pubblico occupato la cui scelta pertiene alla discrezionalità

dell'Amministrazione; infine, è stato riconosciuto che la scelta ha garantito il rispetto del principio di proporzionalità, stante la decisione del Comune di spostare i banchi in un'area contigua e vocata all'attività economica ambulante, quale quella del Mercato centrale che consente, tra l'altro, di mantenere l'unitarietà dell'esistente raggruppamento commerciale.

2) Sentenza 28.02.2014 n. 391.

Con la successiva **sentenza n. 391 del 28.02.2014**, pronunciandosi sulla legittimità di una norma del Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica, che vietava il commercio itinerante nonché il rilascio di nuove autorizzazioni per ampliamenti di posteggi *"nell'area del centro storico ed in altre zone dichiarate di particolare interesse storico, artistico ed ambientale"* di cui si deduceva l'illegittimità per contrasto con l'art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la Sezione ha stabilito che l'art. 8 del D.Lgs. n. 59/2010, nel definire alla lettera h) il concetto di *"motivi imperativi d'interesse generale"* vi ricomprende anche *"la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi... di politica culturale"* e che, ai sensi dell'art.70 (che riguarda il *"Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche"*) richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui i Comuni hanno il potere di individuare *"le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio"*.

Né, a sostegno delle tesi della ricorrente, è valso il richiamo alla sentenza del TAR Milano, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2271; da un lato, *"le situazioni esaminate sono palesemente diverse, riguardando quella sentenza il Comune di San Giuliano Milanese, mentre il presente giudizio riguarda il centro storico di Firenze"*; dall'altro il provvedimento censurato davanti al TAR della Lombardia e da questo annullato era stato adottato dall'Amministrazione sulla base di *"un'analisi socio-economica relativa alla sufficienza e adeguatezza della rete distributiva nelle sue varie articolazioni a soddisfare la domanda"* e si qualificava dunque come atto di programmazione economica incompatibile con i principi comunitari recepiti nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 59/2010, mentre la norma regolamentare qui impugnata è indubbiamente riferita a profili di tutela del patrimonio

storico, artistico e ambientale salvaguardati anche dalla predetta disciplina sovraordinata.

3) Sentenza 15.05.2014 n. 935.

Pronunciandosi in un caso in cui, a fronte delle prescrizioni imposte dall'A.I.A., l'amministrazione aveva fatto ricorso all'art. 29-decies, 9° comma lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (introdotto dall'art. 2, 24° comma del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128), che attribuisce, all'Autorità competente, il potere di procedere, secondo la gravità delle infrazioni, "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente", dopo aver rilevato che non era contestata la sussistenza di un "pericolo per l'ambiente" e, quindi, la legittimità iniziale della sospensione disposta dalla Provincia di Pistoia, con la **sentenza n. 935 del 15.05.2014**, la Sezione ha peraltro anche censurato la mancanza della previsione di un termine finale della sospensione e, quindi, l'illegittimità di una sospensione disposta sine die, in violazione della norma sopra citata che, al contrario, prevede la sospensione per un "tempo determinato" e, quindi, impone una disciplina espressa del momento finale del provvedimento; nella pronuncia si è altresì rilevato che la possibilità di una sospensione sine die non può neanche essere desunta dall'art. 16, 3° comma del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (per il quale "per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive") che, in realtà, attiene all'individuazione del momento a partire dal quale deve essere disposta la sospensione dell'attività di incenerimento rifiuti (così venendo a delineare un periodo di "tolleranza" di quattro ore, in cui possono verificarsi superamenti di livelli di emissione non seguiti dal blocco dell'impianto) e non alla diversa problematica della durata della sospensione, risolta dall'art. 29-decies, 9° comma lett. b) del d.lgs.152/2006 (relativo, in termini generali, all'A.I.A.), nel senso di un contemperamento tra le diverse esigenze dell'Amministrazione e del gestore dell'impianto che trova espressione nella previsione di tempi certi in ordine alla verifiche necessarie al superamento della situazione dannosa per l'ambiente ed alla possibile riattivazione dell'impianto.

4) Sentenza 30.05.2014 n. 929.

In materia di contratti della Pubblica amministrazione, la Sezione ha spesso affrontato la problematica relativa alla discussa natura giuridica dei contratti con i quali si prevede, all'interno delle scuole, il servizio di installazione delle macchine distributrici, di erogazione dei prodotti e di manutenzione delle apparecchiature, sui quali si è formato un nuovo orientamento all'interno della giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della V Sezione, 9 settembre 2013 n. 4471) che ha riportato la fattispecie alla concessione di servizi regolamentata dall'art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Con la sentenza **n. 929 del 30.05.2014**, la Sezione ha rilevato che nella fattispecie caratterizzata dal pagamento della controprestazione a carico esclusivo degli utenti e dal fatto che l'Amministrazione si limita a selezionare il concessionario e (in alcuni casi) a regolamentare alcuni aspetti essenziali del servizio come, ad esempio, i prezzi praticati, non è possibile negare la sussistenza dello schema della concessione di servizi, previsto dall'art. 30, 2° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e costituito dalla previsione di una "controprestazione a favore del concessionario consistente unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ciò esclude l'applicazione integrale del Codice dei contratti pubblici, prevedendo solo che "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi".

Modificando l'ordine di idee espresso con la sentenza 26 novembre 2013 n. 1630, la Sezione ha ritenuto pertanto di aderire all'orientamento che non considera applicabili alla fattispecie le previsioni in materia di evidenziazione degli oneri di sicurezza cd. "interni" nella domanda di partecipazione alle gare pubbliche.

5) Sentenza 30.09.2014 n. 1498 (conf. da CS).

In tema di procedimenti elettorali degli enti locali, che hanno impegnato la Sezione nel corso del 2014, una particolare fattispecie è stata esaminata con la sentenza **n. 1498 del 30.09.2014** (confermata dal Consiglio di Stato).

Nella fattispecie, era stata ricusata la Lista recante la denominazione "Partito Socialista Italiano", per mancato raggiungimento del numero minimo di dodici sottoscrizioni prescritte dalla disciplina vigente, con la motivazione che tre sottoscrizioni erano state rese da soggetti non legittimati alla sottoscrizione stessa in quanto provenienti da soggetti candidati nella medesima lista.

Al riguardo, la Sezione ha stabilito che, pur nel silenzio della legge n. 56/2014, che regola il nuovo sistema di elezioni di secondo grado attribuendo l'elettorato passivo a soggetti già eletti dal popolo alla carica di sindaco o di consigliere nei comuni facenti parte del territorio provinciale e recando una disciplina speciale senza alcun rinvio a norme o principi generali dettati da altre fonti normative, deve ritenersi vigente il principio, immanente nell'ordinamento elettorale, secondo cui i soggetti sottoscrittori di una lista non possono coincidere con quelli candidati nella medesima lista, pena la vanificazione del principio, pacificamente vigente nei vari sistemi elettorali, in base al quale la presentazione di una lista deve essere supportata da un congruo numero di sottoscrizioni al fine di avvalorarne la serietà ed il (minimo) radicamento nel corpo elettorale.

Premesso che la ratio della disciplina sugli adempimenti richiesti al presentatore delle liste, e segnatamente sull'onere della raccolta di un determinato numero di firme di elettori, è quella di evitare liste del tutto prive di rappresentatività e fenomeni confusivi quale quello delle liste c.d. di disturbo (Cons. St., Sez. V, 29.10.2012 n. 5504), ne consegue che essa riguarda tutti i sistemi elettorali, indipendentemente dalla specifica regolazione di ognuno di essi, per i quali una specifica norma prescriva la raccolta di un numero di firme per la presentazione della lista.

Né rileva che la legge n. 56/2014, al pari delle leggi che regolano altri sistemi elettorali, non rechi per i candidati un espresso divieto di sottoscrizione della propria lista, ma si limiti a prescrivere che "L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di

candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto”: quando la norma prescrive un numero minimo di sottoscrittori (nella fattispecie, dodici), necessariamente esclude colui che si è candidato.

Sezione 3[^]

1) Sentenza 23 dicembre 2014 n. 2134.

Sui poteri del giudice dell’ottemperanza nei confronti del giudicato civile: ... la non integrabilità del *dictum* giurisdizionale non va intesa nel senso ristretto di non poter comportare, per il soggetto che ricorre in ottemperanza, benefici maggiori di quelli riconosciutigli dal giudicato civile, bensì anche nel senso di non poter comportare interpretazioni che riducano la portata concreta di quanto attribuito al privato dalla pronuncia eseguenda;

2) Sentenza 11 novembre 2014 n. 1674.

L’indicazione della fonte normativa nel caso in cui l’amministrazione afferma la natura perentoria di un termine ha il massimo rilievo, atteso che per principio generale dell’ordinamento giuridico, corollario del principio di legalità, i termini stabiliti dalla legge o da fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiara perentori ovvero esplicitamente sanziona il superamento di essi ricollegandovi un effetto decadenziale o comunque restrittivo, rendendo così impossibile al privato che non osservi il termine l’accoglimento da parte dell’amministrazione dell’istanza presentata, ovvero l’inefficacia degli atti compiuti dall’amministrazione medesima dopo la scadenza.

TABELLE

Tabella n. 1: ricorsi annualmente radicati dal 2004 al 2014

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ricorsi pervenuti	2596	2271	2084	2252	2334	2201	2335	2366	2040	1898	2222
Ricorsi definiti	7301	8937	8254	5425	4427	4637	7281	3820	3114	2489	2884
Ricorsi pendenti	36260	29594	23424	20251	18264	15759	10813	9366	8294	7703	7040

Tabella n. 2: rapporto tra numero di ricorsi pervenuti e definiti dal 2004 al 2014

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rapporto	281 %	393,5 %	396 %	241 %	189,7 %	210 %	310 %	161 %	152 %	131 %	131 %

Tabella n. 3: ricorsi radicati e definiti dal 2012 al 2014

ANNO	n. ricorsi pervenuti	n. ricorsi decisi nello stesso anno	n. ricorsi decisi fino al 27/1/2015	n. ricorsi ancora pendenti
2012	2040	462	1071 (52%)	969
2013	1898	446	884 (46%)	1014
2014	2222	696	740 (33%)	1481

Tabella n. 4: ricorsi in materia di pubblico impiego

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	270	277	164	169	179	181	149	151	275	219	137

Tabella n. 5: ricorsi in ottemperanza

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	16	12	18	18	13	3	24	58	61	82	302

Tabella n. 6: ricorsi in materia edilizia

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	605	562	626	706	936	757	691	629	590	509	509

Tabella n. 7: ricorsi in materia urbanistica

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	256	164	145	229	131	83	149	69	63	68	87

Tabella n. 8: ricorsi con istanza cautelare

anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1480	1345	1298	1394	1206	1167	1385	1339	980	904	1030
	57%	59%	62%	62%	51,7%	53%	59%	56%	48%	48%	46%

Tabella n. 9: ricorsi pendenti al 31.12.2014

ACCESSO AI DOCUMENTI	1
AGRICOLTURA E FORESTE	82
AMBIENTE	273
ANTICHITA' E BELLE ARTI	4
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	249
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	305
CACCIA E PESCA	19
CARABINIERI	7
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	3
CITTADINANZA	1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	215
COMUNE E PROVINCIA	145
DEMANIO STATALE, REGIONALE	293
EDILIZIA ED URBANISTICA	3488
ELEZIONI	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	130
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	44
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	57
FARMACIA	27
FORZE ARMATE	34
INDUSTRIA	6
INQUINAMENTO	35
ISTRUZIONE	131
LEVA MILITARE	3
MAGISTRATI	6
NOTAI	0

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1
POLIZIA DI STATO	8
PROFESSIONI E MESTIERI	19
PUBBLICO IMPIEGO	22
REGIONE	560
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	1
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0
SERVIZI PUBBLICI	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	101
SICUREZZA PUBBLICA	74
STRANIERI	286
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	372
VITTIME DEL DOVERE	35
TOTALE	7040

Tabella n. 10: ricorsi pervenuti nell'anno 2014

ACCESSO AI DOCUMENTI	23
AGRICOLTURA E FORESTE	15
AMBIENTE	92
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	137
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	107
CACCIA E PESCA	12
CARABINIERI	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	2
CITTADINANZA	1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	73
COMUNE E PROVINCIA	9
DEMANIO STATALE, REGIONALE	46
EDILIZIA ED URBANISTICA	596
ELEZIONI	15
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	41
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	302
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	15
FARMACIA	10
FORZE ARMATE	7
INDUSTRIA	3
INQUINAMENTO	4
ISTRUZIONE	118
LEVA MILITARE	0
MAGISTRATI	0
NOTAI	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0

POLIZIA DI STATO	1
PROFESSIONI E MESTIERI	1
PUBBLICO IMPIEGO	8
REGIONE	137
REGOLAMENTO DI COMPENTENZA	1
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0
SERVIZI PUBBLICI	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24
SICUREZZA PUBBLICA	35
STRANIERI	117
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	255
VITTIME DEL DOVERE	13
TOTALE	2222